



Segreteria FEI - 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2  
tel. 06 5866409 - fax 06 5812750  
e-mail: fei@confcommercio.it

Presidente: 00149 - Roma - Via P. Maroncelli, 54  
tel./fax 06 55280704 - tel./fax 06 55265296 feiroma@tin.it



## **F.E.I.** **CODICE DEONTOLOGICO**

Questo codice deontologico detta un insieme di norme a cui l'erborista titolare di erboristeria, aderente alla F.E.I. ha il dovere di conformarsi, ciò a tutela della sua professionalità, e come garanzia per il consumatore che all'erborista, con fiducia si rivolge.

- 1 - Si intende per Erborista unicamente il diplomato ai sensi della Legge n° 99 del 6 gennaio 1931.
- 2 - L'Erborista diplomato è un professionista, gli sono pertanto vietate tutte quelle pratiche contrarie alla dignità professionale della categoria.
- 3 - L'Erborista in qualità di esperto di piante officinali deve garantire alla sua clientela erbe e derivati vegetali di provenienza certa, sicuri dal punto di vista tossicologico e in regola con le normative italiane ed europee, dove recepite, relative alla quantità di residui di pesticidi.
- 4 - L'Erborista deve accertarsi sempre, relativamente ai prodotti posti in vendita, che l'etichettatura sia conforme alle normative vigenti.  
Dovrà respingere i prodotti irregolari e avvertire di conseguenza la propria associazione per i provvedimenti del caso.
- 5 - L'Erborista ha il dovere di aggiornarsi professionalmente.
- 6 - L'Erborista deve richiedere alle ditte fornitrici tutta la documentazione necessaria per accertarsi della reale efficacia e genuinità del prodotto acquistato: richiedendo certificati analitici da cui si rilevi la conformità alle normative vigenti in materia di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti, metalli pesanti, carica batterica e assenza di patogeni.
- 7 - L'Erborista non deve esibire titoli privi di valore o in forma irregolare allo scopo di carpire la fiducia degli eventuali clienti.
- 8 - Ogni ricorso a pratiche non conformi con la professione di Erborista, porterà all'esclusione dell'associato dalla F.E.I.
- 9 - La F.E.I. si riserva il diritto di denunciare alle competenti autorità comportamenti non conformi alla professione di Erborista.
- 10 - L'Erborista non deve diagnosticare malattie, questo compito riguarda esclusivamente il medico, non deve carpire la buona fede del cliente con pratiche non inerenti alla professione di erborista, anche se non espressamente vietate dalla legge.
- 11 - E' vietata qualsiasi forma di comparaggio.
- 12 - L'Erborista può entro i canoni legislativi correnti consigliare ed informare il cliente sulle modalità d'uso dei preparati posti in vendita, e sollecitare il cliente a consultare il proprio medico ogniqualvolta fosse necessario.
- 13 - L'Erborista ha l'obbligo di conformarsi allo statuto della F.E.I.
- 14 - Sono tenuti all'osservanza di questo codice deontologico tutti quei soggetti, aderenti alla F.E.I. che, pur in mancanza del titolo di erborista, esercitano questa professione in erboristeria, come da statuto F.E.I.

**Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo della F.E.I. del 08 luglio 2001 in Bologna.**



**Il Presidente Nazionale F.E.I. – A. Di Muzio**